



**COMUNE DI PIACENZA
SETTORE PIACENZA PER IL CITTADINO
SERVIZIO PROGETTO CASA
VIA BEVERORA 57
29121 PIACENZA**

**BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA MOBILITÀ SU RICHIESTA
DEL NUCLEO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(c.d. CAMBIO ALLOGGIO)**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e durata del bando

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale “Disciplina unitaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Piacenza”, in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. e della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale 6 giugno 2018, n. 154, (di seguito denominato “Regolamento”), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2025, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2026 e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 607 del 03/03/2026, è indetto il Bando pubblico per la mobilità su richiesta degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito “ERP”) ubicati nel Comune di Piacenza, di durata pari a n. 3 anni.

Art. 2 - Nucleo familiare richiedente

1. Le domande possono essere presentate dai nuclei che:

- a) risiedono da almeno 24 mesi nell'alloggio di ERP di prima assegnazione;
- b) risiedono da almeno 5 anni nell'alloggio di ERP locato a seguito di mobilità su richiesta o d'ufficio;
- c) non siano sottoposti a provvedimento di decadenza dall'assegnazione;
- d) al momento di presentazione della domanda non risultino morosi nel pagamento del canone di locazione (per accertare la regolarità dei pagamenti si farà riferimento alla data del 31 gennaio sia nell'anno di presentazione della domanda che in quelli di permanenza in graduatoria) e delle spese condominiali dovute (per garantire parità di trattamento per tutti gli assegnatari la verifica del corretto pagamento delle spese condominiali farà riferimento ai dati inerenti l'annualità precedente rispetto a quella di presentazione della domanda di cambio alloggio);
- e) siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di ERP;
- f) nei due anni precedenti la presentazione della domanda non abbiano ricevuto sanzioni conseguenti alla accertata violazione delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi e delle parti comuni degli edifici.

2. Le domande dovranno riguardare soltanto i componenti del nucleo familiare avente diritto, con esclusione di persone ospitate temporaneamente o per le quali, pur essendo stata autorizzata la stabile convivenza, non siano ancora trascorsi i 4 anni di residenza continuativa della persona nell'alloggio.

SEZIONE II - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Disciplina temporale e procedurale del bando

1. Trattasi di un bando aperto con validità triennale, aggiornato annualmente.

2. Nel periodo di validità del presente bando sono previste tre finestre di presentazione delle domande, una per ciascun anno. Le domande possono essere presentate dal 15 febbraio al 15 aprile di ciascun anno di validità del bando, esclusivamente con modalità telematica, secondo quanto indicato nel presente avviso. Qualora le date di apertura coincidano con le giornate di sabato, domenica o lunedì, le stesse possono essere oggetto di modifica al fine di garantire il corretto funzionamento della piattaforma telematica e la parità di accesso alla procedura da parte dei soggetti interessati. In ogni caso, la durata complessiva del periodo di presentazione delle domande non potrà essere inferiore a quella prevista dal Regolamento, compresa tra il 15 febbraio e il 15 aprile. Per ciascuna finestra di presentazione delle domande sono definiti i termini di apertura e di chiusura, approvati con apposito atto dirigenziale. I relativi termini sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con valore di comunicazione ufficiale ai fini del presente bando.

3. Le domande presentate nell'ambito della prima finestra di apertura concorrono alla formazione della graduatoria. Le domande presentate nelle finestre successive concorrono alla formazione della graduatoria aggiornata, che sostituisce integralmente la graduatoria precedentemente approvata. L'istruttoria, la valutazione dei requisiti e l'attribuzione dei punteggi avvengono sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data di presentazione della domanda.

4. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle nuove domande e delle modifiche/integrazioni delle domande già presenti in graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento.

5. I punteggi attribuiti alle domande presentate restano validi fino all'aggiornamento annuale della graduatoria, come previsto dall'art. 24, commi 3 e 6 del Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, all'aggiornamento annuale si provvede con bando da pubblicarsi nello stesso periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per consentire la presentazione di nuove domande di mobilità o l'aggiornamento di quelle già presente in graduatoria, esclusivamente a:

- a) i nuclei che a seguito di ampliamento abbiano modificato la propria composizione e l'alloggio locato non risulti idoneo (secondo le caratteristiche indicate nell'art. 10, comma 6, del Regolamento e del D.M. 5 luglio 1975 e ss.mm.ii) in relazione al numero di vani letto e di servizi igienici di cui è dotato a rispondere alle esigenze abitative dello stesso;
- b) nucleo monogenitoriale con minori o maggiorenni a carico;
- c) i nuclei, già in graduatoria, che abbiano interesse a far valere una condizione più favorevole.

L'aggiornamento deve essere effettuato tramite apposito modulo telematico messo a disposizione dall'Amministrazione nel periodo di apertura del bando.

La richiesta di variazione di punteggio deve essere supportata da documentazione valida alla data di scadenza del bando.

Le domande già presentate, che non richiedono aggiornamenti o variazioni, partecipano automaticamente all'aggiornamento successivo della graduatoria, senza necessità di nuova presentazione da parte del nucleo familiare.

Art. 4 - Contenuti della domanda di partecipazione

1. La domanda per ottenere la mobilità negli alloggi di ERP deve essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione, esclusivamente utilizzando il modulo online reso disponibile dall'Amministrazione comunale dal 15 febbraio al 15 aprile dell'anno di pubblicazione del bando per la mobilità su richiesta degli assegnatari.

La domanda deve contenere:

- a. le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- b. le specificazioni dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione del punteggio.

2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In ogni caso, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare eventuali comunicazioni mediante pubblicazione sul sito comunale all'indirizzo: comune.piacenza.it/abitazioni, con valore di notifica.

3. Deve essere assolto il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, pena l'esclusione della domanda. Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo viene generato al termine della compilazione dell'istanza e ad essa automaticamente associato.

Art.5 - Modalità di presentazione della domanda nella prima finestra di apertura

1. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente nei periodi di pubblicazione del bando, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni.

2. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, devono trasmettere la domanda esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma "Sportello Telematico" del Comune di Piacenza, previa autenticazione tramite:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d'Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Le domande relative alla prima finestra di apertura del bando possono essere inoltrate esclusivamente dalle ore 12:00 di giovedì 5 marzo 2026 alle ore 12:00 di lunedì 4 maggio 2026. Al di fuori di tale intervallo temporale, la domanda non sarà più presentabile. Le domande presentate al di fuori del periodo di apertura del bando non sono ricevibili e non saranno inserite in graduatoria.

3. I nuclei familiari possono avvalersi del supporto gratuito dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con il Comune di Piacenza per la compilazione della domanda online.

Art. 6 - Modifiche e/o integrazioni delle domande

Qualunque modifica e/o integrazione della domanda può essere fatta valere dal richiedente fino alla data di chiusura del bando. Le modifiche e integrazioni possono essere presentate mediante:

1. Modulo online dedicato all'integrazione della domanda;
2. PEC all'indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it;
3. Consegna di persona presso lo sportello dell'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, nei seguenti giorni e orari: lunedì: 8.45 - 13.30, mercoledì: 8.45 - 12.00 e giovedì: 8.45 - 13.30 e 15.30 - 17.30.

SEZIONE III - GRADUATORIA

Art. 7 - Condizioni attributive di punteggio

1. Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni:

a) CONDIZIONI PERSONALI CHE, RAPPORTATE ALL'INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO, COMPORTANO L'ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI (PER UN MASSIMO DI PUNTI 70): rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio qualora determinino, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio occupato, una situazione di oggettiva inidoneità dello stesso rispetto alle esigenze del nucleo, con riferimento alla conformazione, all'accessibilità e all'ubicazione dell'immobile.

b) INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE AL REDDITO: riferite alle caratteristiche dei componenti del nucleo familiare del richiedente;

b1) INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE AL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

c) ANZIANITÀ DI RESIDENZA NELL'ALLOGGIO POPOLARE

d) ESIGENZE DI TUTELA

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLA DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO	
A) CONDIZIONI PERSONALI CHE, RAPPORTATE ALL'INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO, COMPORTANO L'ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI (PER UN MASSIMO DI PUNTI 70).	
S'intende inidoneo l'alloggio che rientra almeno in uno dei parametri di seguito specificati, in rapporto alle condizioni personali: conformazione dell'alloggio; accessibilità/inaccessibilità dell'alloggio (barriere architettoniche esterne e/o interne, assenza di ascensore, mancanza di vani adeguati in relazione alla tipologia della malattia certificata); ubicazione dell'alloggio rispetto a strutture assistenziali ed educative ed alle reti familiari di supporto.	
A.1 Nucleo assegnatario in cui un componente si trovi in una delle seguenti situazioni:	
a) Invalidità civile da 67% a 99% o invalidità sul lavoro da 50% a 79% (disabilità media)	10
b) Invalidità civile pari al 100% o Invalidità sul lavoro da 80% a 100% (disabilità grave)	12
c) Invalidità civile pari al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative o invalidità sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative (non autosufficienza)	15
d) Grave limitazione della deambulazione e/o impedita capacità motorie; (ai fini del riconoscimento del punteggio d) è necessario allegare la certificazione dell'U.O. Protesica dell'ASL attestante la consegna degli ausili e la descrizione degli stessi)	20

A.2 Nucleo assegnatario con al suo interno persone affette da gravi patologie certificate dalla competente struttura pubblica e/o medici di medicina generale da cui emerga in modo esplicito l'esigenza di una diversa sistemazione alloggiativa. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati, il punteggio è attribuito per ogni componente certificato. In caso di certificazioni plurime in capo alla stessa persona, ai fini del punteggio, verrà attribuita la condizione più favorevole	20
A.3 Composizione dell'alloggio in relazione:	
3.1) Nucleo avente diritto composto da persone, di generazione/sesso diversi, che occupano un alloggio con numero di vani letto inadeguato rispetto alle caratteristiche del nucleo stesso. (tale condizione sarà riconosciuta esclusivamente per chi occupa un alloggio dello standard abitativo previsto all'art10, comma 6, del Regolamento).	10
3.2) Nucleo avente diritto al cui interno vi siano persone che abbiano necessità di particolari ausili/strumentazioni indispensabili, certificate dalla competente struttura pubblica e/o medici di medicina generale da cui emerga in modo esplicito la necessità di un vano letto autonomo.	10
A.4 Nucleo assegnatario con all'interno una o più persone che hanno necessità di avvicinamento ai familiari per assistenza quotidiana. (Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente allorquando l'avvicinamento sia richiesto verso il luogo di residenza di parenti ascendenti, discendenti, collaterali di 2° grado (fratelli) in tal caso, l'individuazione della zona di ubicazione dell'alloggio proposto sarà vincolante ai fini della convocazione).	10
A.5 Nucleo assegnatario con all'interno una o più persone che hanno esigenza di cura e assistenza in strutture mediche, sanitarie/riabilitative o socio – sanitarie, ubicate in quartieri distanti e comunque non confinanti con quello dell'alloggio assegnato, debitamente certificate. (L'individuazione della zona di ubicazione dell'alloggio proposto sarà vincolante ai fini della convocazione)	10
A.6 Nucleo assegnatario con al suo interno una o più persone che hanno esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro. (l'ubicazione della sede di lavoro, deve essere documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro). (l'individuazione della zona di ubicazione dell'alloggio proposto sarà vincolante ai fini della convocazione).	2
A.7 Nucleo assegnatario composto esclusivamente da persona/e con età superiore a 65 anni.	15
A.8 Nucleo composto da un genitore solo e figli minorenni e/o figli maggiorenni con disabilità	15
B) INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE AL REDDITO Il punteggio non sarà attribuito se alla data di chiusura del bando risulti che il nucleo versi in situazione di morosità per mancato pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dovute, ivi compresi i piani di rientro. In particolare: 1) la regolarità dei pagamenti sarà accertata con riferimento alla bollettazione del mese di gennaio; 2) per i nuclei residenti in immobili ove vi sono anche alloggi di proprietà privata, nei quali la	

gestione condominiale è affidata ad Amministratore relativamente al regolare pagamento delle spese condominiali si fa riferimento alla situazione accertata nella assemblea di condominio della annualità precedente. L'attribuzione del presente punteggio determina che nell'individuazione dell'alloggio da proporre al nucleo siano individuati quelli rientranti in stabili condominiali con spese più basse.	
1. Oneri accessori/spese condominiali pari o superiori al 20% del reddito ISEE	10
2. Oneri accessori/spese condominiali pari o superiori al 30 % del reddito ISEE	20
B1) INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE AL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	
SOTTOUTILIZZO	
Numero quattro persone in meno rispetto allo standard abitativo previsto dall'art.10 del Regolamento	30
Numero tre persone in meno rispetto allo standard abitativo previsto dall'art.10 del Regolamento	20
Numero due persone in meno rispetto allo standard abitativo previsto dall'art.10 del Regolamento	10
Numero una persona in meno rispetto allo standard abitativo previsto dall'art.10 del Regolamento	5
SOVRAFFOLLAMENTO	
Numero quattro persone e oltre, in più rispetto allo standard abitativo previsto all'art.10 del Regolamento	20
Numero tre persone in più rispetto allo standard abitativo previsto all'art.10 del Regolamento	15
Numero due persone in più rispetto allo standard abitativo previsto all'art.10 del Regolamento	10
Numero una persona in più rispetto allo standard abitativo previsto all'art.10 del Regolamento	5
C) ANZIANITÀ DI RESIDENZA NELL'ALLOGGIO POPOLARE	
L'anzianità di residenza continuativa nello stesso alloggio popolare superiore a 10 anni determina l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.	10
D) ESIGENZA DI TUTELA in capo al nucleo assegnatario o ad un suo componente sussiste esigenze di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare, documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o da denuncia per esigenza di tutela del nucleo.	
	15

Art. 8 - Istruttoria delle domande e pubblicazione elenchi provvisori

1. L'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, verifica i requisiti per l'ammissione e la documentazione prodotta al fine di procedere all'attribuzione del punteggio determinato sulla base dei criteri attributivi di punteggio individuati e riportati nella sezione III "Graduatoria" del presente Bando.

2. Viene conseguentemente inviata al nucleo richiedente, comunicazione di ammissione con precisato il punteggio attribuito o di esclusione con specificata la relativa motivazione.

Art. 9 - Commissione tecnica e graduatoria definitiva

1. Contro il punteggio attribuito e/o l'esclusione dalla graduatoria l'interessato può proporre ricorso, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione.
2. Sui ricorsi, si pronuncia la Commissione individuata all'art. 26 del Regolamento.
3. La graduatoria e l'elenco definitivo delle domande escluse saranno pubblicati entro il 30 giugno all'Albo Pretorio *online* del Comune di Piacenza e su apposita sezione del sito istituzionale del Comune, con valore di notifica. La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione e conserva validità sino a quando sarà approvata la graduatoria successiva.
4. Tra i concorrenti a parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata:
 - a) dall'anzianità in graduatoria;
 - b) in caso di ulteriore parità è determinata dall'anzianità anagrafica del richiedente;
 - c) in caso di ulteriore parità viene effettuato un sorteggio da parte della Commissione.

SEZIONE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 10 – Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi

1. I cambi alloggio vengono effettuati secondo l'ordine della graduatoria e in base della tipologia degli alloggi disponibili. Non saranno convocati nuclei collocati in graduatoria con punteggio pari a zero.
2. Le soluzioni abitative proposte dall'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, dovranno essere idonee ad eliminare una o più condizioni che hanno determinato la richiesta di cambio alloggio.
3. Ai nuclei richiedenti al cui interno vi siano componenti con grave limitazione della capacità di deambulare, saranno proposti alloggi privi di barriere architettoniche. Qualora non siano disponibili alloggi privi di barriere architettoniche, non sarà possibile procedere all'assegnazione.
4. Qualora siano disponibili più alloggi della stessa tipologia, è data la possibilità di scelta al richiedente.
5. Ai nuclei è consentito di visionare fino a tre alloggi, se disponibili, selezionati dall'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa. La scelta degli alloggi da visionare si effettua presso l'Ufficio sulla base della planimetria, dei dati descrittivi dell'alloggio e della riproduzione fotografica dell'interno fornita da ACER Piacenza.
6. Qualora in sede di assegnazione la composizione del nucleo risulti modificata per aumento o diminuzione dei componenti, si può procedere all'assegnazione dell'alloggio idoneo alla nuova composizione del nucleo solo se disponibile. In alternativa, la domanda rimane in graduatoria e il nucleo sarà convocato in caso di successiva disponibilità di alloggi idonei.
7. Le indicazioni di zona espresse dai nuclei e relative ai punteggi per condizioni personali (Allegato C del Regolamento, punti A.4), A.5), A.6)) sono vincolanti; i nuclei saranno convocati solo per alloggi disponibili nelle zone indicate.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Disposizioni finali

- 1.** Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la presenza di omissioni, le domande saranno escluse.
- 2.** Costituisce parte integrante della domanda da compilarsi online da ciascun richiedente, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli rientranti nelle categorie particolari ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 3.** L'Amministrazione comunale di Piacenza non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi, ritardi o omissioni nella trasmissione telematica delle domande imputabili a errori del richiedente nella compilazione o nell'invio, a malfunzionamenti della rete internet, della piattaforma telematica, o a cause di forza maggiore non dipendenti dall'Amministrazione.
- 4.** Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.
- 5.** Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza (tel. 0523/492162 oppure 0523/492164 - indirizzo mail: supporto.erp@comune.piacenza.it).